



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Monica Montante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2096 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente

**TRA**

- **TIMPA MARIA**, c.f. TPMRA47R63G348S, nata a Partinico (PA) il 23.10.1947;
- **MANDALÀ FARO**, c.f. MNDFRA67C25G348Z, nato a Partinico (PA) il 25.03.1967;
- **LO IACONO MARIELLA**, c.f. LCNMLL88C45G348I, nata a Partinico (PA) il 05.03.1988 e **LO IACONO DANIELA**, c.f. LCNDNL84550G348H, nata a Partinico (PA) il 10.11.1984, entrambe quali eredi di **MANDALÀ GRAZIA**, c.f. MNDGRZ78M67G348X, nata a Partinico (PA) il 27.08.1968;
- **MANDALÀ DOMENICO**, c.f. MNDDNC71M07G348W, nato a Partinico (PA) il 07.08.1971;
- **MANDALÀ GIUSEPPE**, c.f. MNDGPP75D21G348Z, nato a Partinico (PA) il 21.04.1975;
- **MANDALÀ BENEDETTA**, c.f. MNDBDT79C571199A, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 17.03.1979;

tutti in proprio e quali eredi di **MANDALÀ GIOVANNI**, nato a Partinico il 26 aprile 1941 e deceduto il 15 novembre 1998, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti



Baldassare Lauria del Foro di Trapani e Pardo Cellini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, giusta procura in atti;

## ATTORI

### CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, **MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono domiciliati;

## CONVENUTI

### E

- **SCIBILIA GIUSEPPE**, c.f. SCBGPP40A11I084X, nato a San Pier Niceto l'11.01.1940, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Pietro Scibilia e Achille Parisi, del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo;

## CONVENUTO

### E

- **PIGNATELLA FIORINO**, c.f. PGNFRN46E09E630T, nato a Lizzano (TA) il 9.05.1946, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Caprioli del Foro di Lecce;

## CONVENUTO

### E

- **PROVENZANO GIOVANNI**, c.f. PRVGNN27C12A6620, nato a Bari il 12.3.1927;

## CONVENUTO CONTUMACE

**OGGETTO:** risarcimento danni.

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come precisate nelle note di trattazione scritta presentate per l'udienza del 7 giugno 2022.

\*\*\*\*\*

## FATTO

### 1. Premessa

Con atto di citazione ritualmente notificato Timpa Maria, Mandalà Faro, Mandalà Domenico, Mandalà Giuseppe, Mandalà Benedetta, Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela quali eredi di Mandalà Grazia, tutti in proprio e quali eredi di Mandalà Giovanni (nato a Partinico il 26 aprile 1941 e deceduto il 15 novembre 1998) hanno convenuto innanzi il Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei



Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i Carabinieri Scibilia Giuseppe, Pignatella Fiorino e Provenzano Giovanni, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dagli stessi attori e dal proprio congiunto defunto (rispettivamente coniuge e padre) in conseguenza degli atti di tortura e della frode processuale dei quali quest'ultimo era stato vittima.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione del Provenzano, di cui è stata dichiarata la contumacia), hanno in via preliminare eccepito l'intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione di tutte le pretese risarcitorie azionate agli attori e ne hanno, comunque, sollecitato il rigetto nel merito assumendone l'infondatezza.

La difesa erariale ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La causa, istruita mediante assunzione della deposizione del teste Olinò Renato- essendo state invece rigettate le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti con ordinanza del 26 febbraio 2020- all'udienza del 7 giugno 2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta in conformità alla legislazione sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

## **2. La c.d. strage di "Alkamar"**

Per una migliore intelligenza dei fatti appare in primo luogo necessario ricostruire la complessa vicenda posta alla base di questo giudizio alla luce delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti.

Nella notte del 27 gennaio 1976 ignoti soggetti, dopo essere riusciti ad introdursi nella caserma dei Carabinieri di Alcamo Marina (TP), forzandone la porta d'ingresso mediante l'utilizzo di una fiamma ossidrica, avevano barbaramente colpito, con cinque colpi di pistola cal. 7,65, i militari Falcetta Salvatore e Apuzzo Carmine, sorprendendoli nel sonno, e cagionandone così la morte.

Durante le attività d'indagine, in data 12 febbraio 1976, era stato identificato e fermato dai carabinieri Vesco Giuseppe che, interrogato una prima volta, in assenza del proprio difensore, aveva confessato di essere l'autore del suddetto duplice omicidio e aveva dichiarato di averlo compiuto in concorso con i complici Gulotta Giuseppe, Santangelo Gaetano, Ferrantelli Vincenzo e Mandalà Giovanni.

Sottoposto nuovamente ad interrogatorio (stavolta alla presenza del proprio difensore, l'avv. Granozzi Eleonora), il Vesco, pur confermando di essere l'autore dell'omicidio, aveva ritrattato la chiamata in correità precedentemente resa, salvo poi, dopo qualche minuto, redigere di suo pugno un memoriale con il quale aveva invece confermato tanto la confessione quanto la responsabilità dei quattro complici



prima indicati, specificando i ruoli di ciascuno nel duplice omicidio (v. all. n. 15 alla comparsa di costituzione e risposta di Scibilia).

Si era così proceduto al fermo dei sospettati, nonché al sequestro di alcuni oggetti.

Tutti gli indiziati, sottoposti ad interrogatorio, avevano confessato di aver preso parte al duplice assassinio, ad eccezione del Mandalà che si era avvalso della facoltà di non rispondere, pur dichiarandosi estraneo ai fatti.

### 3. *Gli interrogatori degli indagati e gli asseriti atti di tortura*

In data 13 febbraio 1976 il Vesco, il Mandalà e gli altri fermati erano stati sottoposti ad interrogatorio in carcere dinanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Raimondo Genco.

Il Vesco, come si legge nel verbale di interrogatorio, aveva dichiarato al magistrato “*che la dichiarazione scritta integralmente di proprio pugno gli (era) stata estorta dai Carabinieri di Alcamo con violenza e minaccia e dopo di aver fatto allontanare, con il pretesto che erano terminati gli atti cui possono assistere per legge i difensori, il proprio legale di fiducia, alla cui presenza era stato interrogato ed aveva rilasciato altra dichiarazione che conferma*” (v. all. n. 16 alla comparsa di costituzione e risposta di Scibilia).

Il Vesco, durante il medesimo interrogatorio, aveva altresì affermato di essere stato incappucciato e trasportato da appartenenti all’Arma dei Carabinieri, a bordo di un pulmino, in una zona desolata ove i militari, dopo averlo denudato completamente, lo avevano legato con stracci e cordicelle ad un baule per poi costringerlo a bere acqua e sale, minacciandolo altresì di torturarlo con un metodo, utilizzato dalla CIA, che non lasciava tracce visibili.

Pertanto il Vesco aveva deciso di fare i nomi di suoi amici (ossia Gulotta Giuseppe, Santangelo Gaetano, Ferrantelli Vincenzo e Mandalà Giovanni), integralmente estranei ai fatti, pur di far cessare le torture alle quali era stato sottoposto.

L’interrogato, infine, aveva rappresentato al magistrato inquirente di aver agito insieme a dei complici di cui però non intendeva fare i nomi e che il movente andava rintracciato nella volontà di porre in essere un’azione rivoluzionaria diretta a creare uno Stato migliore.

Chiamato a rendere interrogatorio, il Gulotta, dopo aver affermato poche ore prima la propria colpevolezza dinanzi ai Carabinieri e alla presenza del proprio difensore (v. all. n. 18 alla comparsa di costituzione e risposta di Scibilia), aveva ritrattato la confessione, sostenendo di averla resa nel timore di rappresaglie da parte dei Carabinieri, che lo avevano ripetutamente malmenato per tutta la notte (v. all. n. 19 alla comparsa di costituzione e risposta di Scibilia).

Analogamente il Ferrantelli, nell’interrogatorio del 14 febbraio 1976 dinanzi al Sostituto Procuratore, aveva deciso di ritrattare la propria confessione, sostenendo di aver subito atti di tortura, analoghi a



quelli riferiti dal Vesco, da parte dei Carabinieri (v. all. n. 27 alla comparsa di costituzione e risposta di Scibilia).

Anche il Mandalà aveva affermato di aver subito atti di violenza e di essere stato costretto a bere acqua e sale da parte dei Carabinieri.

Il Santangelo, invece, sostenendo di essere stato oggetto, da parte dei carabinieri, di “*gravi minacce e di ripetute violenze, consistenti in calci, schiaffi, pugni e sputi, e pressato ad ammettere una mia inesistente compartecipazione*” dal canto suo aveva precisato di aver ammesso il proprio coinvolgimento nel delitto “*unicamente su suggerimento dei verbalizzanti*”, solo perché i militari gli avevano detto che il Vesco e il Mandalà lo avevano accusato (v. interrogatorio del 25 febbraio 1976, all. n. 24 della produzione documentale di Scibilia).

In tale occasione, il Santangelo aveva anche riferito: “*Ricordo addirittura che un carabiniere in borghese mi puntò una pistola alla tempia e che io, ad un certo punto, ebbi una piccola emorragia nasale. In queste condizioni ho ceduto ed ho cominciato a fare le prime infondate ammissioni, che un militare in borghese annotava su un taccuino. La mattina successiva, alla presenza del difensore, ho ripetuto quanto mi era stato suggerito dai Carabinieri, senza riferire il trattamento che mi era stato riservato al difensore, anche perché non lo conoscevo*”.

#### **4. La successiva attività d'indagine e il sequestro della giacca del Mandalà**

A seguito degli interrogatori, erano stati convalidati l'arresto del Vesco e il fermo degli altri quattro indagati ed erano state disposte poi le perquisizioni delle abitazioni di questi ultimi.

Durante una di tali perquisizioni i Carabinieri della Compagnia di Partinico, in data 18 febbraio 1976, avevano sequestrato nell'abitazione del Mandalà, alla presenza della moglie e del fratello di quest'ultimo, nonché dell'avvocato di fiducia Filippo Sciarrotta, una giacca a quadri a fondo grigio che presentava alla vista macchie di sangue nel bavero sinistro e in altre parti (v. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di Pignatella Fiorino).

Tali macchie, a seguito di perizia ematologica eseguita dal Prof. Paolo Giaccone e dal dott. Giuseppe Fallucca, erano state ritenute compatibili con il gruppo e il sottogruppo sanguigno del Carabiniere assassinato Apuzzo Carmine (indicato dai periti come presente nello 0,8% dei soggetti di razza caucasica) (v. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta di Pignatella Fiorino).

#### **5. Le sentenze del Giudice istruttore di Trapani n. 94/1978 e n. 94/1980**

Il 26 ottobre 1976 era stato poi rinvenuto il cadavere del Vesco, impiccato ad una grata dell'infermeria del carcere in cui era detenuto, di talché con la sentenza n. 94/1978 il Giudice istruttore di Trapani aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per morte del reo (v. all. n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta di Pignatella Fiorino).



Con la medesima sentenza, il Giudice istruttore aveva rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Trapani il Mandalà, il Santangelo, il Gulotta e il Ferrantelli, aveva inoltre disposto sia l'archiviazione del procedimento contro gli ignoti militari denunciati dagli imputati per le lesioni asseritamente subite per mancanza di querela che la separazione del procedimento in ordine all'imputazione per tentata violenza privata continuata e aggravata a carico di ignoti.

Tale sentenza era stata annullata dalla locale Corte d'Assise, sia per l'avvenuta separazione dei processi sia per la contraddittorietà della motivazione ed era stata disposta la restituzione degli atti al giudice istruttore.

Nelle more, quindi, con ordinanza del 19 maggio 1978, gli imputati erano stati scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare.

Due anni dopo, con la sentenza n. 94 del 1980, il Giudice Istruttore di Trapani, completata l'istruttoria, aveva rinviato a giudizio i suddetti indagati e aveva disposto non diversi procedere a carico degli ignoti militati per i reati di violenza privata aggravata e continuata "*perché il fatto non sussiste*" (v. all. n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta di Pignatella Fiorino).

#### **6. Le sentenze di condanna a carico del Mandalà e degli altri imputati**

All'esito del giudizio, Mandalà Giovanni era stato condannato dalla Corte di Assise di Trapani, con sentenza del 10 febbraio 1981 (confermata dalla Corte di Assise di Palermo in data 26 novembre 1985, divenuta definitiva il 12 ottobre 1987) alla pena dell'ergastolo (v. all. n. 1 accluso all'atto di citazione e all. n. 7 prodotto dagli attori con la III memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

In sintesi, la Corte d'Assise aveva ritenuto il Mandalà colpevole dei reati ascrittigli sulla base della chiamata in correità formulata nei suoi confronti dal Vesco, nonché dell'esito della perizia ematologica. Analoga pena era stata comminata al Gulotta e, a seguito di un complesso iter giudiziario, anche gli imputati Santangelo e Ferrantelli erano stati condannati dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta alle pene, rispettivamente, di 22 anni e 10 mesi di reclusione il primo e di 14 anni e 10 mesi di reclusione il secondo.

#### **7. Le dichiarazioni dell'ex Brigadiere Olinò Renato e l'archiviazione del procedimento per lesioni aggravate e sequestro di persona a carico degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri**

A seguito di alcune inchieste giornalistiche (v. articolo a firma di Francesco La Licata pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 4 dicembre 2007, all. n. 32 della comparsa di costituzione di Scibilia), che avevano rivelato la presenza di un ex sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri in grado di riferire retroscena inediti relativi alla strage di Alkamar, la Procura della Repubblica del Tribunale di Trapani aveva avviato un procedimento penale a carico di ignoti per il duplice omicidio di Apuzzo Carmine e Falcetta Salvatore (Proc. RGNR n. 546/2008 mod. 44).



Nell'ambito di tale indagine era stato convocato il suddetto ex sottoufficiale dell'Arma, Olinò Renato, ed era stato interrogato in ordine alle confidenze da questi rese agli organi di informazione.

Come si evince dal verbale di sommarie informazioni del 1° febbraio 2008, Olinò aveva riferito al Pubblico Ministero delle torture a cui i militari dell'Arma dei Carabinieri avevano sottoposto gli indagati, e in particolare il Vesco, nella caserma di Alcamo e nella squadriglia di Sirignano: si trattava di percosse, di scariche elettriche prodotte da un telefono da campo, nonché della forzata ingestione di acqua e sale (v. all. 17 della produzione documentale prodotta dal Pignatella).

Il tutto era stato ricondotto da Olinò alla regia dell'allora Capitano Giuseppe Russo, con la partecipazione di alcuni militari incappucciati (tra cui Di Bona e Scibilia), nonché di un medico incaricato di monitorarne i parametri vitali.

Sentito nuovamente il 15 aprile 2008 (v. all. n. 20 della produzione documentale prodotta dal Pignatella), Olinò aveva tra l'altro chiarito:

*“Con certezza furono autori delle violenze, oltre al Russo, che aveva un ruolo direttivo, e a Scibilia che lo assisteva e lo sostituiva (...) Pignatella, Scibilia, Provenzano e Di Bona. Rammento che Di Bona indossava un cappuccio nero e che invece Pignatella girava la manovella del telefono che azionava scariche elettriche sui genitali e che si occupò anche di somministrare acqua e sale”.*

A seguito delle dichiarazioni di Olinò la Procura di Trapani aveva quindi avviato un'indagine (Proc. Pen. N. 2072/2008 mod. 21) per sequestro di persona e lesioni aggravate a carico di Di Bona Elio, Provenzano Giovanni, Scibilia Giuseppe e Pignatella Fiorino, tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri all'epoca dei fatti, culminata con il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del 24 settembre 2009 per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti (v. all. n. 4 della produzione documentale attorea).

Tale decreto di archiviazione era stato emanato a seguito della richiesta del Pubblico Ministero il quale non aveva mancato di evidenziare che *“la notizia di reato in ordine ai fatti delittuosi indicati in epigrafe, così come delineati dalle dichiarazioni dell'Olinò, sia certamente fondata e pertanto debba ribadirsi la richiesta di archiviazione, già avanzata in data 24.12.2008, unicamente sotto il profilo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione”* (v. all. n. 3 della produzione documentale attorea).

Le conclusioni incidentali in ordine alla responsabilità dei Carabinieri coinvolti a cui era pervenuto il Pubblico Ministero, ad avviso di quest'ultimo, si fondavano non soltanto sulle dichiarazioni rese dal Olinò, ma anche sugli esiti delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra la moglie e il figlio



di Provenzano Giovanni, che avevano fornito riscontro a quanto dichiarato da Olino in ordine alle gravi condotte attribuite ai Carabinieri coinvolti.

In una di tali conversazioni (v. all. n. 10 produzione documentale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato) il figlio del Provenzano aveva affermato: *“all'epoca, quando si interveniva, in quel caso visto che c'erano stati ammazzati questi due carabinieri... il capitano Russo, all'epoca, in primis insieme a tutta la squadra, giustamente voleva conto e ragione, quindi a qualche fermato gli si è...dato un po' di legnate, e magari falsificato... nel senso che...si portava in un posto e magari li c'era l'armadio, la parete di un colore.. allora che cosa succedeva, per sviare le indagini, che cosa succedeva...succedeva che si tintegeva la stanza, si cambiava la disposizione dei mobili”*.

E la madre aveva risposto *“hanno cambiato la disposizione dei mobili...sì questo papà me l'ha raccontato... e me lo ricordo che in un certo momento cambiarono la disposizione dei mobili in maniera che... che quello che doveva... visto che era stato in quella stanza non ci si ritrovava più”*.

In un'altra conversazione (v. all. n. 11 produzione documentale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato), intercorsa tra la moglie del Provenzano e la figlia, le due donne, appresa la notizia delle dichiarazioni dell'Olino, avevano ricordato di quanto il loro congiunto aveva raccontato e avevano cercato di definire una versione da raccontare al Pubblico Ministero che aveva riaperto l'inchiesta. In un passaggio, infatti, la moglie di Provenzano aveva affermato (pag. 6):

“sarà una passeggiata perché saremo davanti al Pubblico Ministero, non è che è un Tribunale non è che è...assolutamente niente...loro dicendo che non si ricordano... non hanno a cosa appigliarsi perché innanzitutto è in prescrizione questo fatto e poi dice che c'è la loro parola di tutta la squadra contro quella...lo prendono per pazzo e basta...ma che cavolo ti ricordi....ma che è ti stai sognando? E comunque noi non ci ricordiamo niente...”.

In un altro passaggio tra la madre (indicata nella trascrizione come VF2) e la figlia (indicata nella trascrizione come VF1) si legge:

VF2: (...) ma poi c'è un'altra cosa, a quei tempi non erano ammessi ma erano mezzi mezzi accettati. . .  
 VF1: e vabbè mamma... non è il discorso  
 VF2: non erano nella norma...non era normale...però...era una cosa che usavano tutti quanti, non è che...poi cominciarono...  
 VF1: certo non si può andare a dire "a quei tempi"  
 VF2 logico... è logico...  
 VF1: è come il discorso di tangentopoli..."all'epoca si usava per i partiti afferrare soldi..."

Poi, parlando di Olino e delle dichiarazioni dallo stesso rese, avevano proseguito (pag. 8):



VF2: (...) in ogni modo, dicendo "non ricordo" non hanno dove andare. La notizia finisce lì, quello potrebbe anche venire querelato sai, per questa dichiarazione che ha fatto in un certo senso.

(...)

VF2: ma dico se volessero fare, dal momento che lui non ha dove attaccarsi, che poi questo deve essere uno stupido, essendo un carabiniere che cacchio va a raccontare certi particolari?

Infine, con riguardo alle condotte poste in essere dai Carabinieri di Sirignano, avevano precisato (pag. 12 delle trascrizioni delle intercettazioni):

VF1: scusa mamma se non sono i locali della caserma e allora quali sono i mobili che hanno cambiato?

VF2: no. questo mi ha spiegato papà. Erano in un altro posto...non erano...

VF1: eh...e l'abbiamo capito...

VF2 l'hanno bendato... hanno fatto...insomma quelli non hanno capito...hanno pensato che fossero in caserma, però loro lo hanno portato in un altro locale.

VF1: perfetto.

VF2 ora però...a scampo di pericolo siccome quelli si potevano ricordare e potevano individuare questo posto, loro in questo posto hanno cambiato lo stesso tutti i mobili ma non è stato scoperto niente perché li loro hanno dichiarato che sono stati interrogati in caserma quando quelli sono arrivati in caserma lì gli hanno detto: "ma lei è stato qui in questa caserma?", quelli si sono guardati attorno e dice no, non era questo il locale, gli hanno fatto girare tutta la caserma e praticamente non hanno potuto riconoscere quel locale, hai capito? Quindi loro non è che... quando fu sono stati presi i per bugiardi perché nella caserma loro non hanno potuto riconoscere il posto dove sono picchiati, hai capito com'è il fatto?

### **8. La revisione dei processi e l'assoluzione postuma del Mandalà**

In data 13 febbraio 2012, in forza, tra l'altro, delle dichiarazioni sopravvenute di Olinò e delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Trapani, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza di revoca della condanna emessa a carico di Gulotta Giuseppe e lo ha assolto dai reati allo stesso ascritti "*per non aver commesso il fatto*" (v. *all. 10 produzione attorea*).

Ad uguale esito è poi pervenuta la Corte d'Appello – Sezione per i minori di Catania, che ha revocato la sentenza di condanna a carico di Santangelo e Ferrantelli in data 20 luglio 2012.

Da ultimo, con la sentenza del 17 febbraio 2014, a seguito della richiesta di revisione avanzata dagli eredi di Mandalà Giovanni (nel frattempo deceduto), la Corte d'Appello di Catania, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 aprile 2012, ha revocato la sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo e lo ha assolto "*per non aver commesso il fatto*".



Oltre a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni di Olinò, la Corte d'Appello di Catania si è soffermata largamente sulla genuinità della prova, da considerarsi determinante per la condanna del Mandalà, rappresentata dalle tracce ematiche rinvenute sulla sua giacca.

La Corte non ha mancato di evidenziare come, anche in assenza di una espressa fattispecie penale volta a sanzionare il reato di tortura, *“risulta evidente che le condotte poste in essere dalla squadra speciale dei carabinieri nei confronti degli allora indagati integrarono comunque una serie di reati (percosse, lesioni, minacce, maltrattamenti) certamente vigenti all'epoca dei fatti: l'assunzione di prove in tale contesto criminale, in uno Stato di diritto che comunque salvaguardava i diritti fondamentali dell'individuo, non poteva che comportare l'invalidazione delle dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a tali trattamenti, dovendosi a contrario sostenere che qualsiasi dichiarazione confessoria resa dall'indagato nel contesto del codice previgente, anche sotto espressa minaccia, e quindi con totale falsificazione della volontà dichiarativa, potesse comunque essere idonea a sopportare una pronuncia di condanna”* (v. pag. 19 della sentenza).

Del tutto anomala, come anche sottolineato dai giudici della revisione, è stata anche la distruzione del reperto contenente tale giacca (come accertato dalla Corte di Assise di Trapani con ordinanza del 18 aprile 2013), in assenza di qualsiasi provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che disponesse tale distruzione.

La Corte catanese, a tal proposito, pur escludendo che le macchie presenti sulla giacca del Mandalà non fossero riconducibili al sangue dello sventurato Carabiniere Apuzzo (così come sostenuto dalla difesa del Mandalà), ha delineato accuratamente un'inquietante ipotesi di un inquinamento probatorio, fonte di una scellerata frode processuale ai danni del Mandalà.

Più specificamente, la Corte di Appello ha evidenziato che, come emerso dalla consulenza tecnica della difesa effettuata in quel procedimento, sarebbe stato ben possibile ottenere da una crosta di sangue del carabiniere assassinato, una volta diluita con una comune soluzione fisiologica acquistabile in farmacia (dunque senza la necessità di un trattamento con un anticoagulante), del sangue liquido con cui, anche a distanza di giorni, imbrattare la giacca sequestrata.

La sentenza di revisione, che delinea *“un contesto di forte inquinamento probatorio che ha caratterizzato certamente le indagini a carico del Mandalà e degli altri presunti complici, desumibile dalle torture alle quali gli stessi sono stati sottoposti in sede di interrogatorio”*, ha posto in risalto alcune circostanze significative da cui dedurre l'avvenuto inquinamento probatorio (ritenuto *“non solo verosimile, ma altamente probabile”*).



In particolare, è stato sottolineato che gli organi di Polizia Giudiziaria erano in possesso di campioni del sangue riconducibili ai due militari uccisi, come risulta già dal verbale del 6 febbraio 1976, a firma di alcuni Carabinieri (non ulteriormente identificabili data l'illeggibilità delle sottoscrizioni).

Depone inoltre per la sua innocenza la circostanza, invero oltremodo contraddittoria, che *“il Mandalà avrebbe compiuto tali azioni efferate vestendo una giacca estiva, in una notte piovosa, in pieno inverno, giacca che, malgrado il notevole imbrattamento di sangue attestato dai periti, il Mandalà avrebbe poi ritenuto di dovere conservare nell'armadio della propria abitazione, così offrendo agli inquirenti la prova della propria colpevolezza: a ciò si aggiunga che l'indumento risultava notevolmente macchiato di sangue al momento dell'esame svolto dal perito Giaccona, il quale evidenziò ben 12 gruppi di macchie di sangue, malgrado il fratello del Mandalà Giuseppe, durante il processo, avesse dichiarato che le macchie erano soltanto due; anche il difensore originario del Mandalà, avvocato Sciarrotta, aveva confermato al giudice istruttore che quando aveva visto il reperto non aveva notato tutte queste macchie di sangue poi descritte dal professore Giaccone nella perizia; risulta inoltre pacifico che il reperto, all'atto del sequestro, non venne chiuso, sigillato e consegnato all'autorità giudiziaria, ma portato prima nella caserma di Partinico, poi, in assenza di sigillatura, fu trasportato alla caserma di Alcamo, con conseguente elevato rischio di contaminazione (...). Ed ancora, risulta pacifico che nelle more del procedimento di secondo grado nei confronti del Mandalà, il reperto contenente la giacca del Mandalà risultò smarrito per circa un anno e quattro mesi, e solo in data 10 maggio 1982 venne comunicato alla Corte di Appello di Palermo, da parte del procuratore della Repubblica di Trapani il rinvenimento della giacca medesima; giacca, giova ribadirlo, stranamente distrutta nel 1997”* (si vedano pagine 26 e 27 della sentenza di revisione).

### **9. La riparazione per ingiusta detenzione**

A seguito di apposita istanza presentata dagli eredi del Mandalà, la Corte d'Appello di Catania, con l'ordinanza n. 81/2016, (all. n. 8 del compendio documentale attoreo), ha accolto sia la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (in relazione al periodo di carcerazione preventiva sofferto dal Mandalà dal 12 febbraio 1976 al 18 maggio 1978, per un totale di anni 2, mesi 3 e giorni 6; nonché dall'11 febbraio 1981 al 24 dicembre 1985, per un totale di anni 4, mesi 10 e giorni 14; per un totale, dunque, di complessivi anni 7, mese 1 e giorni 20) sia quella di riparazione dell'errore giudiziario (avendo il Mandalà scontato la pena definitiva dell'ergastolo dal 24 novembre 1988 fino alla data di scarcerazione del 21 marzo 1998 in carcere, e dal 18 giugno 1998 fino al 15 novembre 1998, data della sua morte, in stato di detenzione domiciliare) (v. pagg. 6 e 7), liquidando in favore degli eredi la somma complessiva di euro 6.391.996,98 per i pregiudizi patiti dal loro congiunto.



Nel calcolo dell'indennizzo la Corte catanese ha dato altresì atto che, ai fini della determinazione del suo ammontare, non può certamente trascurarsi di considerare che l'errore giudiziario che aveva condotto alla condanna del Mandalà era stato determinato “*da comportamenti criminosi della polizia giudiziaria*”, ossia da “*un complotto di infedeli servitori dello Stato*”.

## DIRITTO

### 10. Profili preliminari

Preliminarmente occorre ribadire la dichiarazione di contumacia del convenuto Provenzano Giovanni il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Sempre in via preliminare occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esulando dalle loro competenze istituzionali la responsabilità in ordine agli atti illeciti posti in essere dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri (inquadri nei ruoli del Ministero della Difesa).

Va anche accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in relazione ai danni lamentati dagli attori, *iure proprio* e *iure hereditatis*, per le asserite torture (ossia le percosse, le lesioni personali e il sequestro di persona) a cui sarebbe stato soggetto il Mandalà.

Giova precisare che, trattandosi di fatti costituenti reato, è pacifico, che, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., il termine di prescrizione coincida con quello previsto per l'estinzione del reato, ove più lungo.

Sicché, dato che all'epoca non era stato ancora introdotto il reato di tortura di cui all'art. 613-*bis* c.p.- dall'art. 1 della Legge 14/07/2017, n. 110- (ma le conclusioni sarebbero le medesime, dato il lunghissimo tempo trascorso), il termine di prescrizione è, a tutto concedere, di quindici anni, considerato il reato più grave, ossia quello di cui all'art. 605 c.p. (sequestro di persona), nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma per i fatti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, alla stregua del disposto dell'art. 157 c.p. nella formulazione previgente rispetto alla novella introdotta dalla legge n. 251/2005.

Infatti, “*nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell' art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole*” (Cass. civ. n. 6333/2018).

L'avvenuta prescrizione del reato di sequestro di persona, nonché di quello di lesioni personali, è stata infatti accertata con il già menzionato decreto di archiviazione del GIP del Tribunale Trapani del 24 settembre 2009.



In ordine poi alla individuazione del *dies a quo*, l'art. 2935 c.c. statuisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nonostante le incertezze esegetiche che inizialmente ha suscitato tale disposizione, è ormai principio largamente consolidato che la previsione di cui all'art. 2935 c.c. non consente di procrastinare il *dies a quo* di decorrenza se non nell'ipotesi di *impedimento legale* all'esercizio del diritto e non anche - salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione - nell'ipotesi d'impedimento di fatto.

In altre parole, in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, la prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui il danneggiato abbia avuto (o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza) sufficiente conoscenza del danno ingiusto patito e della rapportabilità causale di tale danno al comportamento del terzo (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. Un. n. 576/2008; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 22838/2022).

Alla luce di tale assunto, nel caso di specie, il Mandalà e gli odierni attori già all'epoca dei fatti erano stati posti nella condizione di agire per la tutela del proprio diritto di credito, avendo essi conoscenza di tutti gli elementi richiesti ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Lo stesso Mandalà aveva denunciato alla Magistratura di aver subito dei seri maltrattamenti da parte dei Carabinieri, tanto da esserne derivato un procedimento penale, poi conclusosi con la sentenza del Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani n. 94/1980 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli ignoti autori, per il reato di violenza privata aggravata continuata, "*perché il fatto non sussiste*" (e prima con la sentenza n. 94/1978 con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli ignoti autori per il reato di lesioni personali aggravate per difetto di querela).

Anche alla luce di tali pronunce il Mandalà ed i suoi congiunti hanno verosimilmente ritenuto poco utile adire l'Autorità Giudiziaria per richiedere il risarcimento del danno per una condotta già esclusa in sede penale. Tuttavia, la mera difficoltà di accertare un fatto illecito di cui il danneggiato abbia piena contezza (essendo oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica) non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Com'è noto, l'accertamento dei fatti nell'ambito di un processo penale segue regole affatto diverse rispetto a quanto avviene in sede civile, non essendovi stata dunque alcuna preclusione logica (né tantomeno giuridica) che abbia impedito ai danneggiati di agire dinanzi al giudice civile per l'accertamento delle condotte illecite e per il conseguente risarcimento dei danni.



Nondimeno, è bene evidenziare che nessuna statuizione “di merito” è stata resa dal giudice istruttore di Trapani con riferimento alle lesioni personali (essendo stata solamente esclusa la procedibilità dell’azione penale per difetto di querela), tale da disincentivare astrattamente il ricorso ai rimedi civilistici.

Quanto appena esposto, si colloca nel solco della copiosa giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, in estrema sintesi, ciò che rileva ai fini della sospensione del termine di prescrizione (ad es. nel caso di cui al n. 8 dell’art. 2941 c.c.) è solo l’obiettivo impossibilità di agire del creditore, e non già una mera difficoltà di accertamento del credito (*ex plurimis*, v. Cass. n. 19193/2018, conf. n. 13343/2022).

Da ciò ne consegue che, nella specie, gli odierni attori e il Mandalà, a quel tempo (ossia nel 1976), avevano la concreta possibilità (per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c.) di impedire lo spirare del termine di prescrizione attraverso il compimento di tempestivi atti interruttivi.

Un epilogo diverso si impone, invece, con riguardo all’eccezione di prescrizione riferita ai danni patiti dagli attori per la frode processuale cui è stato vittima il Mandalà.

Oggi la condotta di cui si assume essere stato vittima il Mandalà ricadrebbe sotto la previsione dell’art. 375 c.p. (rubricato “*frode in processo penale e depistaggio*”); all’epoca dei fatti, invece, ricadeva pur sempre sotto l’art. 375 c.p., ma quale circostanza aggravante della condotta di frode processuale di cui all’articolo 374 c.p.

L’art. 375 c.p., al primo comma, nella formulazione *ratione temporis* vigente, prevedeva quindi “*Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo*”. Sicché, sulla base dell’art. 157 c.p. vigente all’epoca, il tempo di prescrizione del reato (da cui ricavare il tempo di prescrizione del diritto al risarcimento del danno) è pari a quindici anni.

Quanto al *dies a quo*, a partire dal quale calcolare detto periodo di tempo, è bene precisare che — a differenza di quanto avvenuto in relazione ai reati di lesioni e sequestro di persona, di cui si è già detto — nel caso della frode processuale che ha condotto all’ergastolo il Mandalà, il termine di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno ha iniziato a decorrere con la pubblicazione della sentenza di revisione della Corte d’Appello di Catania (avvenuta il 16 maggio 2014).

Prima di allora, infatti, gli attori non avrebbero potuto utilmente domandare il risarcimento del danno da frode processuale ai danni del Mandalà con un giudicato di condanna a suo carico ancora sussistente.



Siffatto ostacolo giuridico trovava il suo fondamento sia nell'art. 28 del previgente codice di procedura penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399), in vigore all'epoca dei fatti qui controversi, secondo cui *“la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso”*, sia per la considerazione, decisiva, che è solamente con la sentenza di revisione che è stata acclarata l'innocenza del Mandalà.

Quanto al primo aspetto, ossia l'efficacia extrapenale del giudicato di condanna, non vi è dubbio che essa abbia resistito fino alla sentenza di revisione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, quantomeno nei confronti del Mandalà e del Ministero della Difesa (che si era costituito parte civile nel processo penale celebrato nei confronti del primo).

In virtù di quanto disposto dall'art. 260 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (contenente *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”*), l'efficacia extraprocessuale del giudicato penale di condanna, quand'anche formatosi in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice, è regolata dall'art. 654 c.p.p., a mente del quale *“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”*.

Si tratta di una disposizione che, sebbene analoga all'art. 28 c.p.p. del 1930, ne ridefinisce l'ambito soggettivo, escludendo l'efficacia extraprocessuale del giudicato nei confronti dei terzi che non abbiano partecipato al processo penale (in conformità all'orientamento indicato dalla sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 1971, n. 55, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 28 c.p.p. del 1930 per la parte in cui assegnava forza vincolante al giudicato penale nei confronti di colui che non aveva potuto esser parte nel processo penale).

È al lume di queste premesse che si può concludere nel senso che in nessun giudizio risarcitorio promosso dal Mandalà (o dagli attori *iure hereditatis*) o nei confronti del Ministero della Difesa si sarebbero potuti mettere in discussione autonomamente i fatti accertati e ritenuti decisivi in sede



penale, quali la genuinità probatoria della giacca macchiata col sangue del Carabiniere Apuzzo e la chiamata in correità da parte del Vesco.

Chiarito tale aspetto, giova comunque evidenziare, al fine di rimuovere eventuali incertezze, che, a prescindere dall'impedimento legale derivante dal giudicato penale, in ogni caso il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è iniziato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di revisione, anche nei confronti dei soggetti che non hanno partecipato al procedimento penale.

Non è seriamente controvertibile, difatti, che è stato con la sentenza di revisione che gli attori hanno acquisito la consapevolezza dell'innocenza del proprio congiunto, maturando così il fondato sospetto che all'epoca dei fatti vi fosse stato uno spaventoso ordito criminale diretto a sovvertire la realtà con prove artatamente confezionate per sacrificare la vita del Mandalà sull'altare della menzogna.

È con l'accertamento compiuto nel processo di revisione, dunque, che è stato conosciuto/conoscibile il danno evento della frode processuale nei suoi connotati essenziali e la sussistenza del nesso eziologico, e, dunque, degli elementi costitutivi della fattispecie. Finanche il c.d. danno conseguenza, concretizzatosi per il Mandalà con la perdita della libertà e per i familiari con la perpetua assenza del proprio congiunto nelle loro vite, ha avuto, in un'evoluzione diacronica, il suo picco massimo con la straziante consapevolezza di un'ingiusta e insopportabile prigionia.

Chiarito tale aspetto, non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardo al diritto al risarcimento del danno da omessa previsione da parte del Legislatore italiano del reato di tortura, in violazione dell'art. 3 della CEDU.

Ebbene, nonostante le pur suggestive argomentazioni della difesa attorea, tale eccezione deve essere accolta.

Occorre evidenziare che, quand'anche vi fosse stato un simile obbligo in capo allo Stato italiano nei confronti del Mandalà e dei suoi congiunti, il diritto a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla sua inosservanza sarebbe comunque prescritto.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9147) per l'ipotesi più affine al caso di specie, ossia quella della tardiva attuazione delle direttive comunitarie, il termine di prescrizione è fissato in dieci anni. Da ciò ne consegue che, finanche nell'ipotesi più favorevole agli odierni attori, la prescrizione del loro asserito diritto di credito è certamente maturata decorsi dieci anni dall'ultimo atto configurabile come tortura (avvenuto nel febbraio del 1976).

Infine, devono essere rigettate le richieste istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni (con le note di trattazione scritta), dovendosi confermare in questa sede le determinazioni già assunte da questo Tribunale con l'ordinanza del 26 febbraio 2020.

## 11. Sul risarcimento del danno da "frode processuale"



Occorre a questo punto procedere alla disamina degli unici diritti risarcitori tempestivamente azionati, ossia quelli connessi alla paventata frode processuale commessa ai danni del Mandalà.

Sono plurimi e gravi gli elementi acquisiti agli atti di questo processo che, concordemente e con chiarezza, conducono al riconoscimento della responsabilità dell'Arma dei Carabinieri (e, dunque, del Ministero della Difesa) e dei convenuti Provenzano Giovanni, Scibilia Giuseppe e Pignatella Fiorino per le condotte di frode processuali ordite ai danni di Mandalà Giovanni.

Non vi è dubbio, come anche riconosciuto in sede di revisione dalla Corte d'appello di Catania e da quella di Reggio Calabria nelle pronunce già citate, che la confessione eteroaccusatoria del Vesco sia stata estorta da esponenti dell'Arma dei Carabinieri tramite indicibili sevizie, tali da inficiarne *ab imis* la genuinità.

Tali considerazioni riposano sia sulle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Trapani sulle utenze dei familiari del maresciallo Provenzano (*v. supra*, in cui si disvelano le condotte violente poste in essere, a cui è seguito il depistaggio consistente nella modifica della disposizione dei mobili della caserma) sia sulle dichiarazioni rese da Olinò Renato (nei procedimenti in cui è stato ascoltato ed i cui verbali sono agli atti di questo processo, nonché nel presente giudizio), della cui attendibilità anche questo Tribunale non ha motivo di dubitare.

È utile puntualizzare che le dichiarazioni di Olinò Renato acquisite in altri procedimenti (sia in fase di indagini che in dibattimento) nonché le trascrizioni delle intercettazioni di cui sopra, sono pienamente utilizzabili ai fini della presente decisione, posto che, com'è ampiamente noto, nell'ordinamento processuale vigente non sussiste alcuna norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi sia dei verbali di dichiarazioni testimoniali rese durante un altro processo, sia delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr., *ex plurimis*, Cass., n. 2168/2013; Cass., n. 1593/2017).

A ciò deve aggiungersi che sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., i quali sono riferibili al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali, in cui, com'è noto, si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova (*v.*, *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., n. 14552/2017).

Nel giudizio civile, come detto, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova comporti di per sé la lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro



rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito.

In altre parole, non sussiste nell'ordinamento processuale civile alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta in un diverso procedimento, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Cass. n. 8459/2020).

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Olinò Renato negli altri procedimenti, per la valutazione circa la sua attendibilità si rinvia alle motivazioni delle sentenze di revisione emanate dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 10137/2012, v. all. n. 10 della produzione attorea) e dalla Corte di Appello di Catania (sentenza n. 396/2014, v. all. 2 della produzione attorea), che qui si condividono integralmente.

Non vi è peraltro alcun dubbio che l'Olinò abbia assistito alle indagini sin dalle prime fasi, emergendo ciò dalle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto Scibilia (pag. 33 della fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, v. all. n. 35 della produzione documentale di Scibilia) ed essendo altresì comprovato dal verbale di perquisizione domiciliare dell'abitazione del Vesco, eseguita il 12 febbraio 1976, a sua firma (all. n. 34 della produzione documentale di Scibilia).

Anche per quel che interessa il presente procedimento va ribadita l'attendibilità del teste Olinò, il quale, audito dinanzi al Tribunale di Napoli (cui era stata delegata l'assunzione della prova, v. verbale del 14 dicembre 2021), ha chiarito che le torture inferte al Vesco si sono articolate in due fasi:

*“una prima fase, con gli strumenti di costrizione di acqua e sale, che si concluse con l'ammissione da parte del Vesco, del possesso delle armi e della promessa di quest'ultimo di condurre i Carabinieri nei luoghi in cui si trovavano le dette armi (...). Ritrovate le armi, la seconda parte dell'interrogatorio, volta alla individuazione dei complici, svoltasi sempre a Sirignano, fu condotta non più dal Capitano Russo, che poi fu ucciso l'anno successivo, ma da altri sotto-ufficiali con i quali io avevo collaborato negli anni precedenti in quanto facevo parte del nucleo investigativo di Palermo. In questa seconda fase furono utilizzate sia acqua e sale che scariche elettriche”.*

Olinò ha altresì confermato quanto testimoniato dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria nel procedimento rg. n. 2124/09 poi conclusosi con la revoca della sentenza di condanna del Gulotta.



In quel giudizio, chiamato a rendere testimonianza, l'Olino, all'udienza del 24 giugno 2010, aveva chiarito le dinamiche degli atroci interrogatori condotti dal Capitano Russo e dai suoi collaboratori, caratterizzati da sopraffazioni e violenze (v. all. n. 33 alla produzione documentale di Scibilia, pagg. 16 ss.).

TESTE OLINO – Ho visto due Carabinieri, che erano di servizio alla squadriglia, che erano stati invitati a portare un secchio di metallo, ed era lì, con dei sacchi di sale, loro scioglievano in questo secchio delle enormi quantità di sale, poi scesero sempre questi due carabinieri da un piano superiore o dalle stanze dove loro dormivano delle casse in dotazione all'Arma dei Carabinieri, ai militari, delle casse di tipo verdino, con le maniglie laterali, queste casse ne vennero scese, portate due, messe una sopra l'altra, Vesco venne disteso nudo su queste casse con i piedi in avanti e con la testa reclinata all'indietro, e i piedi vennero legati ad una delle maniglie, e le mani erano legate dietro di lui, e praticamente lui aveva una posizione sospesa, che poteva anche cadere, diciamo c'era un bilanciamento (...) praticamente gli venne messo un imbuto di metallo nella bocca, gli veniva turato il naso e col secchio venivano versate delle grandi quantità di acqua e sale, Vesco quando veniva l'espiazione beveva tutta quest'acqua. Notai la presenza di un medico a tutto questo, un medico che dava l'okay se andare avanti o fermarci, un medico militare (...).

Più precisamente, una volta trovate le armi, con riferimento alla “seconda fase”, ossia agli interrogatori volti a far confessare al Vesco il nome dei suoi complici, l'Olino ha dichiarato che gli autori delle torture furono il maresciallo Scibilia Giuseppe e il maresciallo Provenzano, con gli altri militari intorno, i quali provvedevano a infliggere scariche elettriche al Vesco, alternandole con l'immissione di acqua e sale.

TESTE OLINO – (...) Cioè il Colonnello Russo si incoraggiò di questo primo risultato, questo primo riscontro che era abbastanza importante. Quando è tornato con questa notizia che aveva trovato le armi e tutto il resto, delegò per mantenere il suo impegno di non proseguire delle torture, perché così noi dobbiamo chiamarle, nei confronti di Vesco, delegò un suo subalterno a proseguire nell'interrogatorio, e precisamente il Maresciallo Scibilia Giuseppe e il Maresciallo Provenzano, mi ricordo le voci, è chiaro che tutti gli altri militari erano intorno che facevano da contorno, ma erano presenti; ricordo le voci, “Adesso mi devi dire i nomi, mi devi dire i nomi” e si proseguì con questa attività che venne intensificata con le scariche elettriche e *ogni volta che si andava avanti con questa immissione di acqua e sale, scariche elettriche, Vesco buttava fuori un nome, presi i nomi, identificate le persone, si andava a perquisire le case e a prenderli a casa.*

(...)

AVV. LAURIA – Senta, quando l'interrogato passò nelle mani dei due Marescialli Scibilia e Provenzano, i metodi furono più morbidi oppure fu perpetuato il sistema...

TESTE OLINO – No, ho detto che vennero praticamente intensificati con le scariche elettriche, perché fargli dire la verità fosse stato più semplice, ma fargli fare i nomi è stato molto duro, si richiedeva maggiore...



(...)

Quando Vesco incomincia a fare i nomi, si andarono a prendere i primi accusati a casa, e portati presso la caserma di Alcamo, vennero praticamente nei vari uffici formati dei gruppi di interrogatorio, anche lì vennero praticamente usati termini non di questo tipo, ma energici, stressanti (...) Io per quanto riguarda l'interrogatorio dei complici non ero presente, stavo lì, sentivo, vedevo la concitazione.

Olino, infine, come riscontrato anche dalle dichiarazioni dagli stessi fermati davanti al P.M. (v. *supra*), ha affermato che gli indagati venivano costretti a sottoscrivere spontanee dichiarazioni di colpevolezza (pag. 22, all. n. 33 alla produzione documentale di Scibilia).

AVV. LAURIA – Senta, signor Olino, il prosieguo delle indagini a seguito degli interrogatori svolti dalla Compagnia di Alcamo come si sviluppò?

TESTE OLINO – Si concludevano sempre con la firma di spontanee dichiarazioni di colpevolezza da parte di ognuno di loro, finché non si conseguiva questo risultato, si pressavano, venivano alcuni maltrattati, però io non ero presente a questo. (...) cercavano di far combaciare le dichiarazioni con la dinamica e i luoghi della caserma, in particolare si cercava di far quadrare la figura di chi aveva materialmente sparato, che alla fine la persona che aveva sparato venne costretta ad ammettere che si era messo sull'uscio di una porta sparando prima in una stanza e poi in un'altra, per giustificare la geometria dei luoghi praticamente.

AVV. LAURIA – Questi suggerimenti chi li dava materialmente?

TESTE OLINO- Ma venivano forzati a confermare in questi sensi, perché si cercava di fare in modo che le ricostruzioni e le confessioni avessero poi un riscontro tecnico obiettivo dopo.

Tali affermazioni appaiono vieppiù credibili se si considera l'anomalo incedere degli eventi che ha caratterizzato la confessione e la chiamata in correità degli altri imputati da parte del Vesco. Appare oltremodo singolare, infatti, che il Vesco, dopo aver ritrattato le accuse inizialmente mosse verso gli altri quattro presunti complici alla presenza del suo difensore, abbia deciso di ritornare sui suoi passi, accusando nuovamente costoro (stavolta per iscritto, con la redazione del già menzionato memoriale), non appena si era allontanato il suo difensore.

Altro elemento rilevante è che pressoché tutti gli indiziati abbiano riferito al magistrato inquirente, non appena interrogati, di aver subito maltrattamenti da parte dei militari precedenti.

Alla conclusione che vi fu coercizione nel preciso momento in cui fu vergato il memoriale redatto dal Vesco può giungersi sia attraverso il ricorso al ragionamento presuntivo, essendo gravi, precisi e concordati gli elementi appena esposti, avvalorati dalle dichiarazioni che lo stesso Vesco ha reso dinanzi al Pubblico Ministero durante l'interrogatorio del 13 febbraio 1976 — che oggi, anche alla luce dei giudizi di revisione, appaiono pienamente credibili — in cui affermò “*Nel mentre confermo che le*



*dichiarazioni rese ai Carabinieri alla presenza del mio difensore, ripeto che la dichiarazione manoscritta che la S.V. mi mostra è stata da me stesa e firmata sotto l'influenza delle minacce e delle violenze fisiche ricevute in precedenza"* (v. all. n. 16 della produzione documentale di Scibilia, pag. 6).

Si delinea così un chiaro e allarmante scenario, caratterizzato da efferate vessazioni che gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri hanno deliberatamente inflitto al Vesco per ottenere i nomi dei responsabili della strage di "Alkamar" e per fargli redigere un memoriale, verosimilmente sotto dettatura, in cui mettere nero su bianco una dichiarazione ben circostanziata capace di resistere nel futuro processo penale.

È di tutta evidenza, quindi, che la confessione del Vesco e la redazione del memoriale con la chiamata in correità dei presunti complici sono state estorte con sopraffazioni talmente drammatiche da annientare qualsiasi anelito di sincerità da parte di quest'ultimo.

Ciò nondimeno, la condotta di frode processuale non ha avuto il suo apice con l'ottenimento della confessione forzata del Vesco, giacché essa, da sola, non avrebbe costituito una prova decisiva, atta a dimostrare inequivocabilmente la colpevolezza del Mandalà (che fu l'unico a non confessare, professandosi sempre estraneo ai fatti).

Ed è per questa ragione che si è proceduto ad utilizzare il sangue di una delle vittime, raccolto in alcune provette nelle disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, per imbrattare la giacca del Mandalà ed inchiodarlo al suo triste destino.

La stessa Corte di Assise di Appello di Palermo, nella sentenza di condanna, ha definito "troncante" la prova costituita dalle tracce ematiche sulla giacca del Mandalà (pag. 158 della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 26 novembre 1985, all. n. 1 della produzione attorea e all. n. 22 della produzione documentale dell'Avvocatura dello Stato).

Come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza di revisione del Mandalà (pagine 25 e seguenti) — circostanza peraltro incontestata nel presente giudizio — risulta documentalmente provato che i Carabinieri incaricati delle indagini fossero già in possesso, alla data del 6 febbraio 1976, di campioni di sangue dei colleghi assassinati, essendo così in grado di utilizzarne parte, una volta diluita con della soluzione fisiologica, per macchiare la giacca sequestrata al Mandalà.

Appare del tutto inverosimile, infatti, che il Mandalà si sia deciso a compiere uno spietato crimine, in una piovosa notte di inverno, indossando una giacca estiva che, una volta portato a termine l'efferato omicidio dei due Carabinieri, si sia premurato di riporre diligentemente nell'armadio della propria abitazione, malgrado le numerosissime macchie di sangue.



A riprova di tale conclusione va dato atto che la giacca, al momento della perizia del prof. Giaccone, riportava 12 gruppi di macchie di sangue, malgrado il fratello del Mandalà e l'avv. Sciarrotta avessero notato un numero ben minore di macchie al momento del sequestro,

Come non ha tralasciato di evidenziare la Corte di Appello di Catania (pag. 26 della sentenza), è inoltre pacifico che il reperto contenente la giacca del Mandalà, all'atto del sequestro, non venne sigillato e consegnato all'Autorità Giudiziaria, giacché venne dapprima portato nella caserma dei Carabinieri di Partinico e poi, sempre in assenza di sigillatura, trasportato nella caserma di Alcamo.

Emerge, dunque, con tutta evidenza il rischio di contaminazione del reperto in questo lasso di tempo.

Appare infine del tutto sospetto, tanto da costituire ulteriore indizio dell'inquinamento probatorio utile alla decisione, che il reperto contenente la giacca del Mandalà negli anni Ottanta scomparve per circa un anno e quattro mesi (fino al rinvenimento del 10 maggio 1982) e che sia stato poi distrutto nel 1997, in mancanza di qualsiasi provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

## **12. (segue) Sulla responsabilità del Ministero della Difesa e dei convenuti Provenzano, Scibilia e Pignatella**

Alla luce di quanto appena esposto, dati gli elementi probatori acquisiti e gli indizi gravi precisi e concordati di cui si è dato conto, non residua alcun dubbio sul fatto che siano stati gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ad architettare la condanna all'ergastolo del Mandalà, tanto con l'estorsione della chiamata in correità da parte del Vesco e con la costrizione alla redazione del memoriale accusatorio quanto con l'imbrattamento della giacca con il sangue dell'Apuzzo.

Che siano stati questi gli elementi cardine su cui poggiava la condanna del Mandalà emerge, peraltro, con tutta evidenza, dalla stessa lettura della sentenza della Corte d'Assise di Palermo, in cui si afferma che il reperto costituito dalla giacca del Mandalà *“è pregno di forza probatoria e costituisce – anche a prescindere da tutte le altre convergenti emergenze processuali – un elemento di riscontro obiettivo (discendendo da risultanze peritali) della chiamata in correità del Vesco (e degli altri tre correi) nei suoi confronti - elemento che per questa Corte ha valenza decisiva”*.

Ciò chiarito, si rivela infondato l'assunto difensivo dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui vi sarebbe stato un concorso di colpa del Mandalà nell'aver determinato l'errore giudiziario, essendo questi caduto in continue contraddizioni con riferimento alla giacca macchiata di sangue. Tale argomentazione risulta viepiù fallace ove si consideri che il Mandalà, certamente ignaro dell'imbrattamento postumo della sua giacca, ha solamente cercato di immaginare per quale motivo vi fossero delle macchie su un suo indumento. Tale aspetto depone ancor di più per la sua innocenza poiché, se fosse stato certo della presenza di materiale ematico sulla sua giacca (che sarebbe stato certamente oggetto di una perizia),



non avrebbe avuto alcuna ragione di ipotizzare che si fosse trattato di gelato, di vino, del sangue proprio o di un parente, nella consapevolezza di essere poi smentito dalle analisi chimiche.

In conclusione, non può revocarsi in dubbio la responsabilità del Ministero della Difesa e dei convenuti Scibilia Giuseppe, Pignatella Fiorino e Provenzano Giovanni in considerazione delle condotte da questi ultimi perpetrate, integranti gli estremi del delitto di frode processuale, che hanno portato alla condanna del Mandalà, determinando per costui la perdita della propria libertà e per gli attori *iure proprio* l'ingiusta privazione dell'affetto di un padre e di un marito.

È peraltro evidente, come risulta dalle dichiarazioni dell'Olino e come è facilmente deducibile dall'accuratezza dell'organizzazione, che Scibilia, Pignatella e Provenzano (che, stando alle dichiarazioni del suddetto teste, hanno avuto un ruolo centrale nell'estorsione della confessione del Vesco) non siano stati gli unici Carabinieri implicati nelle condotte illecite oggetto di disamina, avendo essi concorso con altri militari coinvolti nelle indagini ad una più ampia e stratificata operazione di inquinamento probatorio.

Gli odierni convenuti sono solamente alcuni dei compartecipi alla frode processuale, ma il loro contributo appare inequivocabilmente comprovato dalle dichiarazioni di Olino (*“Con certezza furono autori delle violenze, oltre al Russo, che aveva un ruolo direttivo, e a Scibilia che lo assisteva e lo sostituiva (...) Pignatella, Scibilia, Provenzano e Di Bona. Rammento che Di Bona indossava un cappuccio nero e che invece Pignatella girava la manovella del telefono che azionava scariche elettriche sui genitali e che si occupò anche di somministrare acqua e sale”* (v. s.i.t. Olino del 15.04.2008, all. 20 della produzione documentale del Pignatella).

Dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (v. all. n. 18 della produzione documentale del Pignatella), l'Olino ha anche chiarito che i suddetti Carabinieri si erano recati ad Alcamo insieme al Colonnello Russo, essendo uomini di fiducia di quest'ultimo.

AVV. LAURIA - *Prima di andare ad Alcamo, ricorda i nominativi dei carabinieri che accompagnarono il Colonnello Russo e Lei ad Alcamo?*

TESTE OLINO - *Io personalmente stavo a bordo di un'Alfa Romeo con il Colonnello Russo, guidata dal suo autista.*

AVV. LAURIA - *Il cognome e il nome lo ricorda?*

TESTE OLINO - *Il cognome potrebbe essere... poiché in quella fase cambiò l'autista, che prima era... un attimo solo, un attimo di amnesia, dovrebbe essere Pignatella in quel momento lì, perché io ricordavo il precedente autista, Dante Marafioti.*

AVV. LAURIA - *Sì, perfetto.*



*TESTE OLINO – Era l'autista quando io prestavo servizio presso il Nucleo Investigativo, non sapevo che nel frattempo era cambiato il Pignatella, e arriviamo alla compagnia di Alcamo, il Colonnello Russo incominciò...*

*Avv. LAURIA - Quindi eravate Lei, il Colonnello Russo...*

*TESTE OLINO - Io, il Colonnello Russo, seguiti da altre macchine con altri militari, c'era il Maresciallo Scibilia. c'era il Maresciallo Provenzano, il Maresciallo Di Boni e degli Appuntati dei quali non ricordo il nome, anche facendo uno sforzo, comunque erano tutti gli stretti collaboratori del Nucleo Investigativo di Palermo.*

Che il Colonnello Russo insieme a tutti i suoi collaboratori si precipitò ad Alcamo risulta anche confermato anche dalle intercettazioni telefoniche dei familiari del Provenzano: la moglie di quest'ultimo afferma, infatti, “*partì tutta la squadra a completo, Russo, Scibilia, papà...tutti...*” (v. pag. 3 dell'all. n. 11 accluso alla comparsa dell'Avvocatura dello Stato).

Invero, occorre evidenziare una discrepanza circa il ruolo del Pignatella quale autista del Colonnello Russo.

In un primo momento, infatti, Olinò ha affermato di essersi recato ad Alcamo insieme al Colonnello Russo in un'auto guidata da un certo Manasseri (v. pag. 4 del verbale di s.i.t. di Olinò del 1° febbraio 2008, all. 17 della produzione documentale del Pignatella).

*ADR. Dopo il colloquio con Russo, avvenuto il giorno dopo il fermo di Vesco, partimmo subito da Palermo per Alcamo. Ricordo che in macchina con me c'era lo stesso colonnello e guidava un giovane carabiniere che si chiamava Manasseri. Eravamo seguiti su altre auto dal maresciallo Provenzano, dal maresciallo Di Bona, dal maresciallo Giuseppe Scibilia e da un certo appuntato Cilio. Di altri non ricordo il nome, eravamo in tutto otto persone.*

Cognome poi rettificato in Marafioti durante le sommarie informazioni dallo stesso rese il 15 aprile 2008 (v. pag. 2, all. 20 della produzione documentale del Pignatella).

*Modifico poi il nominativo dell'autista che avevo indicato come Manasseri, in Marafioti Dante.*

Ciononostante, come evincibile dallo stesso verbale, già in questa occasione l'Olinò ha identificato “*con certezza*” il Pignatella quale compartecipe agli atti di tortura.

*(...) Pignatella girava la manovella del telefono che azionava scariche elettriche sui genitali e che si occupò anche di somministrare acqua e sale.*



Poi, dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, come sopra riportato, ha indicato il Pignatella quale autista del Colonnello Russo.

Tale discrasia su chi sia stato l'autista del Colonnello Russo non appare però in grado di minare la credibilità dell'Olino. La titubanza manifestata dall'Olino concerne, infatti, solamente il soggetto che svolgeva le funzioni di autista del Colonnello Russo, non avendo invece mai manifestato insicurezze o ripensamenti sul coinvolgimento del Pignatella negli atti di tortura ai danni del Vesco.

Infine, appare poco rilevante la circostanza — valorizzata dalla difesa del Pignatella — che il nominativo di quest'ultimo non compare nella lista di Carabinieri che avevano partecipato alle indagini, da sottoporre a ricognizione. Tale lista, infatti, è stata formata da uno degli odierni convenuti (ossia il Ministero della Difesa, nella sua articolazione dell'Arma dei Carabinieri), e risulta certamente incompleta, non comparando neppure il nominativo dell'Olino (che, come si è avuto modo di rilevare, certamente partecipò alle indagini) né quello del Provenzano (che vi partecipò, come evincibile dalle intercettazioni telefoniche dei suoi familiari agli atti).

Del resto, a fronte di così gravi evidenze di inquinamento probatorio e depistaggio ad opera dell'Arma dei Carabinieri, non vi può essere alcuna speranza di attendibilità per una lista predisposta dagli stessi Carabinieri, all'epoca dei fatti, per finalità di indagine a loro carico.

In tale contesto, non può certamente escludersi la responsabilità dello Stato (e, in particolare, del Ministero della Difesa) per l'attività illecita dei Carabinieri; e ciò sia in virtù dell'art. 28 Cost. (a mente del quale la responsabilità civile dei funzionari e dipendenti pubblici si estende allo Stato e agli enti pubblici) sia dell'art. 2043 c.c.

Con riferimento alla responsabilità dello Stato o di enti pubblici per le condotte dei propri dipendenti, bisogna distinguere se queste siano poste in essere nell'esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici, oppure che siano poste in essere da costoro quali singoli, ma approfittando della titolarità o dell'esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici in vista dei quali erano state conferite.

Nel primo caso, l'illecito è riferito direttamente all'Ente e questi ne risponderà, direttamente, in forza del generale principio dell'art. 2043 c.c.; nel secondo caso, la responsabilità civile dell'Ente deve invece dirsi indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dal citato art. 2049 c.c. (v., *ex multis*, Sez. Un., n. 13246/2019).

Nel caso di specie, l'azione illecita dei Carabinieri va ricondotta al primo tipo.



In un'ottica sinergica ed unitaria, infatti, deve escludersi che si sia trattato di azioni circoscritte dei singoli dirette a fini esogeni rispetto a quelli istituzionali, bensì di una condotta organica e ben congegnata, realizzata durante l'attività investigativa, al fine di definire rapidamente il procedimento penale, seppur in modo illegale.

Non si tratta, quindi, di responsabilità indiretta (o per fatto altrui) della Pubblica Amministrazione, ma di responsabilità diretta (o per fatto proprio), giacché, in virtù dell'imputazione organica, l'azione dei Carabinieri è da considerare essa stessa azione dell'Amministrazione, la quale ha agito per mezzo di essi.

A tal proposito, non coglie nel segno la difesa dell'Avvocatura dello Stato secondo cui si dovrebbe escludere qualsivoglia responsabilità del Ministero della Difesa per le condotte delittuose dei Carabinieri data l'interruzione del nesso di immedesimazione organica.

Costituisce principio ampiamente consolidato, infatti, quello secondo cui *“lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”* (Cass., Sez. Un., n. 13246/2019).

Nell'applicare tali principi alla presente fattispecie, è indiscutibile che sussista il detto nesso di occasionalità necessaria, posto che le condotte illecite costituenti la frode processuale sono state poste in essere dai militari dell'Arma dei Carabinieri non soltanto in occasione dello svolgimento del loro lavoro, ma proprio in funzione dell'attività di indagine che stavano effettuando.

Il danno ingiusto lamentato dagli attori, infatti, non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, ove gli autori delle condotte illecite qui in esame non fossero appartenuti all'Arma dei Carabinieri.

Come opportunamente rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza da ultimo citata, con argomentazioni pienamente condivise da questo Tribunale, l'Amministrazione pubblica *“risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente (non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni*



dell'atteggiamento psicologico dell'autore del fatto), ma in relazione all'oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o - a maggior ragione - contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti”.

Emerge poi che non si è trattato di condotte illecite di singoli individui, quanto di una vera e propria architettura multilivello, criminosa e criminogena, interna all'Arma dei Carabinieri (quantomeno nell'articolazione territoriale che stava compiendo le operazioni di polizia giudiziaria) e funzionale ad una rapida definizione dell'indagine sulla strage di “Alkamar”.

Con riguardo alla diretta partecipazione nella frode processuale di Scibilia, Pignatella e Provenzano, questa si evince chiaramente dalle dichiarazioni dell'Olino, riscontrabili anche con le intercettazioni telefoniche sulle utenze dei familiari del Provenzano.

In tali conversazioni emerge nitidamente il contesto di forte inquinamento probatorio ideato dai Carabinieri, connotato da atti di violenza (“a quei tempi non erano ammessi ma erano mezzi accettati”) posti in essere anche da militari dell'Arma non convenuti nel presente giudizio (“mi ricordo che papà mi disse che c'era Di Bona che le dava [sottintendendo evidentemente 'le botte'], le dava vero...” (pag. 6, trascrizione n. 529, all. 19 della produzione di Pignatella).

La circostanza, poi, che in dette intercettazioni si affermi “ma non solo Di Bona, c'erano ma... la mano sul fuoco papà la mette su Scibilia che dice che non si è mai... non ha voluto mai partecipare a queste cose anzi lui dice che si allontanava proprio...e papà che non...lui il comandante ma non si metteva in prima persona capisci?”, trattandosi di dichiarazioni *de relato* non è in grado di sovvertire quanto Olino ha dichiarato di aver visto direttamente, e ciò per due ragioni.

In primo luogo, è verosimile che il Provenzano, pur ammettendo i fatti, ne abbia offerto ai propri familiari una ricostruzione più edulcorata per escludere il proprio coinvolgimento in prima persona, con il comprensibile intento di non apparire crudele ai loro occhi, sebbene la stessa moglie avesse manifestato il suo estremo disappunto per le violenze adoperate dagli appartenenti all'Arma (“io quando papà mi raccontava questi fatti, ero la prima io che mi rivoltavo contro...”); in secondo luogo, sebbene il Provenzano avesse riferito ai propri familiari che Scibilia non aveva partecipato agli atti di violenza, ciò non prova la mancata partecipazione di quest'ultimo alle torture nei confronti del Vesco, direttamente percepite dall'Olino.

Si consideri che lo stesso Scibilia, durante la deposizione resa dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria nel processo di revisione promosso da Gulotta Giuseppe, ha ammesso di aver interrogato, insieme al Capitano Russo e ad un altro Carabiniere, il Vesco “per diverso tempo” in assenza del suo difensore quando aveva fatto i nomi dei presunti complici: “Noi non pensavamo che potesse essere da solo, perché da solo senza una mano, e allora era necessario che lui dicesse, poi a un certo punto lui



ha fatto dei nomi. Ha fatto dei nomi, un tale Mandalà, e altri due ragazzi, due o tre ragazzi (...)” (si veda all.to n. 35 della produzione documentale del convenuto Scibilia, pagine 15 e seguenti della trascrizione della deposizione), mentre ha negato di aver interrogato gli altri coindagati.

Come si è già avuto modo di accennare, i militari precedenti si erano altresì premurati di mutare la disposizione dei mobili all’interno della caserma, al fine di rendere quel teatro di violenze irricognoscibile agli occhi degli indagati, facendoli passare per bugiardi (“ora però...a scanso di pericolo siccome quelli si potevano ricordare e potevano individuare questo posto, loro in questo posto hanno cambiato lo stesso tutti i mobili ma non è stato scoperto niente perché lì loro hanno dichiarato che sono stati interrogati in caserma, quando quelli sono arrivati in caserma, lì gli hanno detto: “ma lei è stato qui in questa caserma?”, quelli si sono guardati attorno e dice no, non era questo il locale, gli hanno fatto girare tutta la caserma e praticamente non hanno potuto riconoscere quel locale, hai capito? Quindi loro non è che... quando fu sono stati presi per bugiardi perché nella caserma loro non hanno potuto riconoscere il posto dove sono stati picchiati, hai capito com’è il fatto?”, v. pag. 12 della trascrizione delle intercettazioni telefoniche dei familiari di Provenzano, all. n. 19 della produzione documentale di Pignatella).

### 13. Sul danno conseguenza. I danni patiti da Mandalà Giovanni

Acclarata la responsabilità del Ministero della Difesa e dei Carabinieri convenuti per la frode processuale ai danni del Mandalà, non resta che accertare quale siano state le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate.

In altre parole, è necessario soffermarsi sul c.d. danno conseguenza e sul nesso di causalità.

Con riferimento all’azione risarcitoria *iure hereditatis*, gli attori hanno domandato il ristoro del danno morale soggettivo e del pregiudizio esistenziale patiti da Mandalà Giovanni.

Preliminarmente, con riguardo alle voci di danno non patrimoniale risarcibili, bisogna fare tesoro delle riflessioni, via via stratificatesi nella giurisprudenza, in tema di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale.

È ormai principio assai noto che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, la sofferenza patita dal danneggiato sul piano morale soggettivo come conseguenza dell’illecito e quella che segna la sua esistenza sul piano dinamico-relazionale, rappresentano due fattori consustanziali, destinati ad essere risarciti sì integralmente, ma anche unitariamente. Per tale ragione, al momento della liquidazione, va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche, risultando evidente l’identità del bene costituzionalmente protetto ed oggetto di lesione (cfr. Cass. n. 23469/2018; Cass., n. 28989/2019).



Rimangono in ogni caso fermi i principi che presidono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, incombendo sugli attori l'onere di dimostrare (anche in via presuntiva) la gravità e la serietà del pregiudizio, nonché della sofferenza patita, tanto sul piano morale-soggettivo quanto su quello dinamico-relazionale.

Come appena accennato, però, attenendo tale pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri e purché il danneggiato allegghi tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (v., [Cass. Sez. Un., 26972/2008](#)).

Il danneggiato deve, pertanto, portare a conoscenza del Giudice tutti i fatti primari costitutivi del diritto al risarcimento del danno, incombendo su di lui anche l'onere di descrivere compiutamente le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Una volta adempiuto a tale onere di allegazione, ben può farsi ricorso al ragionamento presuntivo, anche attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, al fine di *“evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”* (in questi termini v. Cass., n. 25164/2020).

Nel caso di specie, risultano evidenti le afflizioni e le angosce subite da Mandalà Giovanni a causa della frode processuale di cui è stato vittima.

La perdita delle relazioni affettive, familiari e sociali, della propria libertà e del proprio lavoro, nonché la definitiva compromissione della sua esistenza, relegata ad una permanente condizione di detenuto, sono le conseguenze oggettive derivanti dall'ingiusta reclusione di cui è stato vittima, da cui dedurre, con un giudizio di verosimiglianza basato sul principio dell'*id quod plerumque accidit*, le gravi sofferenze patite.

Ugualmente deve dirsi per le sofferenze patite di riflesso dagli odierni attori, quali familiari di Mandalà Giovanni. Il definitivo allontanamento di quest'ultimo dal loro affetto e il doloroso vuoto che si è determinato nella sua famiglia hanno ingenerato in essi tormenti che il rapporto di parentela deve far presumere, essendo tali conseguenze pregiudizievoli, per comune esperienza, connaturate nell'essere umano.

Naturalmente, trattandosi pur sempre di forme di *praesumptio hominis*, che non impongono al Giudice conclusioni infallibili, ma semplici regole di esperienza, i danneggiati avrebbero sempre potuto



dedurre e provare circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo capace di generare conseguenze così pregiudizievoli.

Al lume di tali considerazioni, a fronte degli elementi introdotti nel presente procedimento e delle allegazioni difensive, deve riconoscersi agli attori a titolo di risarcimento dei danni patiti dal Mandalà Giovanni in conseguenza della frode processuale perpetrata ai suoi danni la somma di euro 6.350.077,23, da ripartirsi tra di essi in ragione delle rispettive quote ereditarie.

Tale somma è frutto di un'ineludibile determinazione equitativa che tiene conto, in un'ottica onnicomprensiva, di tutti i pregiudizi non patrimoniali (danno morale soggettivo e danno dinamico-relazionale) patiti dal Mandalà.

Nel caso in esame, la gravità della tragica vicenda, la solitudine e la disperazione provate negli anni dal Mandalà, unite all'ulteriore tragica circostanza della consapevolezza della propria innocenza, rappresentano le coordinate, suscettibili di valutazione in sede di liquidazione, su cui condurre l'analisi. Il risarcimento non può essere puramente simbolico o comunque non correlato all'effettiva natura o entità del danno, ma deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, all'integrale risarcimento, valutato anche in termini di lesione alla dignità e alla reputazione sociale, quali espressioni della persona umana, aspetti, questi, gravemente compromessi nella vicenda in esame.

Ed è per tale ragione che si è ritenuto di utilizzare quale parametro di riferimento i criteri adottati dalla Corte di Appello di Catania con l'ordinanza n. 81/2016 per la quantificazione del danno da ingiusta detenzione (quantificato in euro 614.337,15 relativo a 2.605 giorni di custodia in carcere, di cui tuttavia sono stati riconosciuti solamente euro 516.456,90, in considerazione della limitazione dell'entità della riparazione prevista dal capoverso dell'art. 315 c.p.p.) e da errore giudiziario (liquidato in euro 5.735.740,08, avuto riguardo al periodo di detenzione carceraria e di quella domiciliare), ossia un canone che tenga conto delle complessive conseguenze personali derivanti dalla privazione della libertà.

Nella valutazione effettuata dalla Corte d'Appello di Catania, infatti, si è tenuto conto della *“terribile circostanza che il Mandalà, a causa di un errore giudiziario, per di più indotto da comportamenti della polizia giudiziaria, pur consapevole della sua innocenza, ha dovuto trascorrere tutta la restante parte della sua vita in carcere, lontano dai suoi affetti familiari, (in primis di una moglie che, ciò malgrado, non lo ha mai abbandonato), additato come un pluriomicida a sangue freddo di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, nella certezza ormai acquisita dell'irreversibilità della condanna. Il carattere particolarmente affettivo della detenzione ingiusta subita dal Mandalà, e quindi l'entità della relativa liquidazione, ad avviso del collegio, non può inoltre prescindere da considerare le sofferenze inflitte al*



*Mandalà mediante le torture praticate nella prima fase delle indagini, nonché del successivo immane discredito derivante dall'indicazione dello stesso, unitamente agli altri presunti complici, innanzi all'opinione pubblica nazionale, quale esecutore di un gravissimo crimine (duplice omicidio perpetrato ai danni di appartenenti alle Forze dell'Ordine, perlopiù vigliaccamente trucidati durante il riposo notturno)” (v. pag. 12 dell’ordinanza).*

Si è così deciso di riconoscere: (i) con riferimento al periodo di carcerazione preventiva, la somma di euro 235,83 per ogni giorno di ingiusta detenzione (pari a 7 anni, 1 mese e 20 giorni, ossia 2.605 giorni), in applicazione dei generali criteri assunti dalla giurisprudenza penale; (ii) con riguardo alla riparazione dell’errore giudiziario, l’importo di euro 235,83 per ogni giorno di detenzione, (ossia 147 giorni di detenzione domiciliare e 3.401 giorni di detenzione carceraria), maggiorandolo di sette volte per la detenzione carceraria — pervenendo così alla misura di euro 1.650,81 per ogni giorno di detenzione in carcere, ed euro 825,41 (ossia la metà) per quella domiciliare — *“tenuto conto della complessiva enorme durata della carcerazione, del carattere definitivo della stessa (ergastolo), che priva di speranza di liberazione il condannato, della sua protrazione fino alla morte, annunciata negli ultimi anni a seguito della contrazione del cancro, della forzata privazione di una vita normale circondata dagli affetti familiari, con il marchio di esecutore di uno dei più vili episodi omicidiari, il tutto nella consapevolezza della propria innocenza a causa di un complotto di infedeli servitori dello Stato” (v. pag. 13 dell’ordinanza).*

Sebbene il rimedio indennitario e quello risarcitorio siano affatto diversi (configurandosi il primo quale *pretium doloris* che lo Stato si accolla per ragioni di solidarietà civile, prescindendo dalla prova del danno subito), essi ben possono coincidere quanto ai criteri di liquidazione.

In altre parole, sebbene il rimedio indennitario e quello risarcitorio rispondano ad esigenze giuridiche diverse e richiedano oneri di allegazione e probatori differenti, essi possono convergere “a valle”, quanto ai parametri da utilizzare per la quantificazione.

A norma del primo comma dell’art. 643 c.p.p., infatti, chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

Tale indennizzo, per espressa previsione normativa, è funzionale, perciò, a riparare le *“conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna”*, ossia, nel caso di specie, i danni che gli attori (*iure hereditatis*) qui lamentano, ivi compresi quelli derivanti dall’ingiusta detenzione cautelare e quelli relativi all’obbligo di soggiorno del Mandalà a Sant’Agata.



Dalla somma così riconosciuta agli attori per il danno non patrimoniale patito dal Mandalà deve scomputarsi quanto agli stessi accordato in forza della richiamata ordinanza n. 81/2016 della Corte d'Appello di Catania per l'ingiusta detenzione e per l'errore giudiziario di cui è stato vittima il loro dante causa (ossia euro 516.456,90 + 5.735.740,08, pari dunque a complessivi euro 6.252.196,98).

In questo caso, infatti, viene in rilievo il meccanismo della c.d. *compensatio lucri cum damno* posto che, ove gli attori ottenessero un cumulo dei benefici — rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio — ciò determinerebbe, nei fatti, una inammissibile locupletazione, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile.

Com'è noto, infatti, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non può creare in favore del danneggiato una situazione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito.

In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve, invece, essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.

Così come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.

Preme osservare, sul punto, che, come ha avuto cura di precisare la Suprema Corte, *“quella di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”* (Cass. n. 23588/2022, n. 26757/2020).

Nel caso di specie, nonostante il vantaggio già acquisito al patrimonio degli attori (ossia l'indennizzo) in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e abbia visto un differente soggetto obbligato (*i.e.* il Ministero dell'Economia e delle Finanze), anch'esso è causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito.

La provvidenza indennitaria riconosciuta dalla Corte d'Appello di Catania è, infatti, indubbiamente volta ad incidere sul danno in quanto è stata erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito da Mandalà Giovanni.



Tale conclusione è pienamente sintonica con quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018, in cui il Giudice di legittimità, nel suo più autorevole consesso nomofilattico, ha chiarito che il criterio di selezione da utilizzare ai fini dell'ammissione o dell'esclusione del cumulo tra un pregresso beneficio ed il risarcimento del danno va individuato nella funzione svolta da tali attribuzioni, nel senso che l'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito (o dall'inadempimento) in tanto può essere detratta dall'ammontare del risarcimento del danno da esso cagionato in quanto sul piano funzionale il beneficio trovi la sua giustificazione causale nella finalità di rimuovere l'effetto dannoso dell'illecito, e sul piano strutturale ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, idoneo ad evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.

Nel caso di specie il terzo (ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze), chiamato a corrispondere l'indennizzo per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, ben potrà rivalersi, ricorrendone i presupposti, su coloro che, con le proprie condotte, hanno dolosamente concorso a determinare detta ingiusta detenzione e detto errore giudiziario.

In conclusione, pertanto, la somma da riconoscere ai suddetti attori, quali eredi di Mandalà Giovanni, è di euro 97.880,25 (pari alla differenza tra l'importo di euro 614.337,15 per l'ingiusta detenzione loro spettante e quello di euro 516.456,90 effettivamente accordato dalla Corte d'Appello di Catania).

#### **14. (segue) Sul danno conseguenza. I danni patiti *iure proprio* dagli attori**

Il 13 febbraio 1976, data in cui iniziava il calvario del Mandalà, la moglie Timpa Maria aveva 28 anni, il figlio Faro 8 anni, la figlia Grazia 7 anni, il figlio Domenico 4 anni, il figlio Giuseppe appena 9 mesi, mentre la figlia Benedetta non era ancora nata (ella nascerà solamente nel marzo 1979, nel periodo in cui il Mandalà Giovanni era stato liberato per scadenza dei termini di custodia).

Non vi è ragione di dubitare, quindi, che la frode processuale abbia irrimediabilmente segnato la vita dei figli del Mandalà Giovanni, che hanno visto la propria esistenza, sin dall'infanzia, segnata dalla mancanza della figura paterna, affidati alle cure di una giovane madre su cui è gravata la responsabilità di crescere ed assistere, da sola, ben cinque figli.

Come si è già detto, trattandosi di sofferenze interiori, è difficile operare una quantificazione economica, la quale, infatti, è rimessa ad una valutazione equitativa del Giudice.

Onde evitare che tale stima, inevitabilmente discrezionale, possa rivelarsi inammissibilmente arbitraria, è sempre più diffusa l'esigenza di prestabilire dei criteri, largamente condivisi, cui il Giudice può ancorare le proprie valutazioni (è il caso, ad esempio, delle c.d. tabelle per la quantificazione del danno biologico, da perdita parentale, da lesione del rapporto parentale, elaborate dai Tribunali di Roma e di Milano).



Data l'eccezionalità del caso in esame non vi sono parametri consolidati da prendere a riferimento, nondimeno appare equo operare la quantificazione del danno muovendo, come punto di partenza, dai criteri enucleati dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2022), da modulare in considerazione delle peculiari circostanze del caso concreto.

Invero, nonostante la diversità dei presupposti, non trattandosi nel caso di specie di "perdita" da morte del soggetto, tali tabelle risultano particolarmente utili perché hanno la finalità di quantificare in termini economici la sofferenza che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, provano i familiari a causa dell'allontanamento definitivo del familiare dalle loro vite.

Certamente, come detto, il ricorso a tali tabelle è solamente un punto di inizio per la quantificazione del danno, non potendosi non tenere in considerazione i fattori peculiari della fattispecie qui in esame.

Il Mandalà, infatti, benché sia stato definitivamente allontanato dai membri della sua famiglia, essendo ancora vivo, poteva comunque coltivare i rapporti con questi ultimi, sebbene con le immaginabili limitazioni dovute alla sua condizione di detenuto.

È da presumere (in assenza di qualsiasi allegazione di segno contrario), infatti, che il Mandalà abbia potuto intrattenere conversazioni telefoniche con i propri familiari, scrivergli delle lettere e riceverle, parlare con loro durante i colloqui in carcere, mantenendo così un rapporto affettivo con gli stessi: circostanza inevitabilmente esclusa nel caso della perdita parentale presa a riferimento dalle tabelle milanesi.

Occorre inoltre prendere in considerazione anche altri due fattori distintivi ossia: (i) il ritorno del Mandalà in casa dopo la scadenza dei termini di custodia cautelare (lasso di tempo in cui il Mandalà e la Timpa hanno generato la figlia Benedetta) e nei pochi mesi prima della sua morte; (ii) la circostanza che, comunque, il Mandalà sarebbe deceduto, per cause naturali, nel 1998. Anche quest'ultimo elemento è da tenere in considerazione giacché le tabelle di cui sopra, quale parametro per la quantificazione del danno da perdita parentale, tengono conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso, considerando un valore tanto maggiore quanto più giovane sia la vittima, presumendone l'aspettativa di vita.

Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo relativamente giovane Mandalà Giovanni al momento del suo coinvolgimento (34 anni), la sua aspettativa di vita, sulla base di un inevitabile giudizio *ex post*, era molto inferiore a quella di un soggetto di pari età, posto che al momento del decesso aveva solamente 57 anni.

A tali elementi di differenziazione riferibili alla circostanza della "perdita", vanno aggiunti anche altri elementi valutativi che questo Giudice deve prendere in considerazione, quali la sofferenza causata agli



odierni attori dall'aver avuto contezza dell'ingiusta sofferenza cui è stato soggetto il proprio caro, dal senso di vergogna patito e dall'irrimediabile consapevolezza che le loro vite, tutte, sono state segnate non da un errore (come può avvenire nel caso di responsabilità medica) bensì da un doloso piano criminale.

Per tali ragioni, date le differenze riscontrate, a seguito di una valutazione complessiva, si ritiene equo ridurre del 30% l'importo a cui si perverrà sulla base dei parametri di cui alle suddette tabelle di liquidazione del danno.

L'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di danno parentale (anno 2022) prevede un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva - determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, vale a dire:

1. l'età della vittima primaria, dovendosi anche in questo caso ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2. l'età della vittima secondaria, ossia il congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del *de cuius*, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in cui si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale); ai fini dell'attribuzione dei punti per tale parametro, il giudice dovrà necessariamente svolgere una valutazione caso per caso, potendo tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni



presuntive, sia di ulteriori circostanze allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: (i) frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o tramite internet), valutando se essi siano assenti, sporadici, frequenti o giornalieri; (ii) condivisione delle festività e ricorrenze, valutando se sia assente, sporadica, frequente o giornaliera; (iii) condivisione di vacanze, valutando se sia assente, sporadica, frequente o giornaliera; (iv) condivisione dell'attività lavorativa, di hobby o sport, valutando se sia assente, sporadica, frequente o giornaliera; (v) attività di assistenza sanitaria/domestica, valutando se sia assente, sporadica, frequente o giornaliera; (vi) agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria; (vii) altri casi.

Le cinque circostanze testé considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione, fermo restando che sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame, con la precisazione che il totale monetario, di regola, non può superare un limite massimo indicato, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, e che la presenza di contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.

Nel caso di specie, si ritiene di dover tenere conto dell'età dei soggetti coinvolti nel momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di Mandalà Giovanni (ossia il 12.10.1987), essendo quello il momento in cui l'evento ha raggiunto il suo picco di massima lesività, dettato, per i familiari dello stesso, dalla consapevolezza che questi non avrebbe fatto più ritorno a casa, essendogli stata inflitta la pena dell'ergastolo.

Ciò non comporta che non si tenga conto del periodo antecedente: la sofferenza interiore non si misura in giorni, dovendosi valutare in un'ottica complessiva e d'insieme.

Si ritiene dunque di dover individuare nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna il momento di massima sofferenza dei familiari del Mandalà, equiparabile astrattamente, e per tali finalità, alla data del decesso presa a riferimento dalle suddette tabelle.

Sicché, alla stregua dei suindicati parametri e dei dati acquisiti, si reputa congruo riconoscere:



- I. € 245.645,00 a Timpa Maria (moglie di Mandalà Giovanni), tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 73 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che univa i coniugi presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 22 punti per l'età della congiunta a quel tempo (39 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi chiaramente considerare la convivenza in epoca antecedente alla detenzione); 0 punti per i superstiti essendovi cinque figli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità del rapporto tra i due, testimoniato anche dalla progettualità familiare dimostrata, ed avvalorata dall'aver concepito una figlia anche dopo il coinvolgimento del Mandalà, nonché delle sofferenze interiori che ne sono derivate (descritte nella relazione a firma del dott. Carbone, v. all. 11 della produzione attorea);
- II. € 259.105,00 a Mandalà Faro (figlio di Mandalà Giovanni), tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 77 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che lo univa al padre presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 26 punti per l'età del figlio a quel tempo (20 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi chiaramente considerare la convivenza in epoca antecedente alla detenzione); 0 punti per i superstiti essendovi la madre e i quattro fratelli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra padre e figlio e la conseguente privazione che ne è derivata con l'allontanamento forzoso di Mandalà Giovanni dal suo nucleo familiare, pregiudicando così lo sviluppo del figlio (v. relazione a firma del dott. Carbone, all. 11 della produzione attorea).
- III. € 259.105,00 a Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela, nella qualità di eredi di Mandalà Grazia (figlia di Mandalà Giovanni) e in ragione delle rispettive quote ereditarie, tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 77 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che la univa al padre presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 26 punti per l'età della figlia a quel tempo (19 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi chiaramente considerare la convivenza in epoca antecedente alla detenzione); 0 punti per i superstiti essendovi la madre e i quattro fratelli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra padre e figlia e la conseguente



privazione che ne è derivata con l'allontanamento forzoso di Mandalà Giovanni dal suo nucleo familiare, pregiudicando così lo sviluppo della figlia (v. relazione a firma del dott. Carbone, all. 11 della produzione attorea).

- IV. € 259.105,00 a Mandalà Domenico (figlio di Mandalà Giovanni), tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 77 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che lo univa al padre presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 26 punti per l'età del figlio a quel tempo (16 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi chiaramente considerare la convivenza in epoca antecedente alla detenzione); 0 punti per i superstiti essendovi la madre e i quattro fratelli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra padre e figlio e la conseguente privazione che ne è derivata con l'allontanamento forzoso di Mandalà Giovanni dal suo nucleo familiare, pregiudicando così lo sviluppo del figlio (v. relazione a firma del dott. Carbone, all. 11 della produzione attorea).
- V. € 259.105,00 a Mandalà Giuseppe (figlio di Mandalà Giovanni), tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 77 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che lo univa al padre presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 26 punti per l'età del figlio a quel tempo (12 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi chiaramente considerare la convivenza in epoca antecedente alla detenzione); 0 punti per i superstiti essendovi la madre e i quattro fratelli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra padre e figlio e la conseguente privazione che ne è derivata con l'allontanamento forzoso di Mandalà Giovanni dal suo nucleo familiare, pregiudicando così lo sviluppo del figlio (v. relazione a firma del dott. Carbone, all. 11 della produzione attorea).
- VI. € 265.835,00 a Mandalà Benedetta (figlia di Mandalà Giovanni) tenuto conto del valore del punto base di € 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 79 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che la univa al padre presumibilmente dedotto secondo l'*id quod plerumque accidit*: 20 punti in ragione dell'età della vittima primaria al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (46 anni); 28 punti per l'età della figlia a quel tempo (8 anni); 16 data la convivenza tra i due (dovendosi



chiaramente considerare la convivenza nel periodo che va dalla nascita al ritorno in carcere del Mandalà); 0 punti per i superstiti essendovi la madre e i quattro fratelli; 15 punti dovendosi presumere la qualità e l'intensità della relazione affettiva che vi sarebbe stata tra padre e figlia ove il Mandalà non fosse stato allontanato dal suo nucleo familiare, e tenuto conto della conseguente privazione che ne è derivata, pregiudicando così lo sviluppo della figlia (v. relazione a firma del dott. Carbone, all. 11 della produzione attorea).

Le somme così determinate, per le ragioni già esposte, devono essere ridotte del 30% e si perviene così ai seguenti importi:

- a) € 171.951,50 per Timpa Maria;
- b) € 181.373,50 per Mandalà Faro;
- c) € 181.373,50 per Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela (nella qualità di eredi di Mandalà Grazia), in ragione delle rispettive quote ereditarie;
- d) € 181.373,50 per Mandalà Domenico;
- e) € 181.373,50 per Mandalà Giuseppe;
- f) € 186.084,50 per Mandalà Benedetta.

#### **15. Devalutazione e rivalutazione delle somme**

Gli importi in questione, in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del Mandalà (ottobre 1987), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.

Infatti, le suddette somme, espresse in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla



mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del fatto; questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante agli attori *iure proprio* ammonta per Timpa Maria ad € 311.125,21 (di cui € 139.173,72 per interessi).

A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 171.951,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 69.029,10) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 171.951,49, a cui si aggiungono € 139.173,72 per interessi), per un totale di € 311.125,21.

- per Mandalà Faro ad € 328.173,22 (di cui € 146.799,72 per interessi).

A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 181.373,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 72.811,52) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 181.373,50, a cui si aggiungono € 146.799,72 per interessi), per un totale di € 328.173,22.

- per Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela, quali eredi della madre Mandaà Grazia, a complessivi € 328.173,22 (di cui € 146.799,72 per interessi), da suddividersi tra le stesse in ragione delle rispettive quote ereditarie.

A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 181.373,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 72.811,52) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 181.373,50, a cui si aggiungono € 146.799,72 per interessi), per un totale di € 328.173,22.

- per Mandalà Domenico ad € 328.173,22 (di cui € 146.799,72 per interessi).



A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 181.373,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 72.811,52) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 181.373,50, a cui si aggiungono € 146.799,72 per interessi), per un totale di € 328.173,22.

- per Mandalà Giuseppe ad € 328.173,22 (di cui € 146.799,72 per interessi).

A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 181.373,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 72.811,52) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 181.373,50, a cui si aggiungono € 146.799,72 per interessi), per un totale di € 328.173,22.

- per Mandalà Beatrice ad € 336.697,16 (di cui € 150.612,66 per interessi).

A tale somma si perviene: (i) devalutando l'importo di € 186.084,50 all'ottobre 1987 (e ricavando così l'importo di € 74.702,73) e rivalutandolo dal 12 ottobre 1987 sino all'attualità (così pervenendo ad € 186.084,50, a cui si aggiungono € 150.612,66 per interessi), per un totale di € 336.697,16.

Analoga operazione dev'essere effettuata per la somma riconosciuta agli attori *iure hereditatis*, che ammonta a complessivi € 177.102,36 (di cui € 79.222,10 per interessi).

In conclusione, pertanto, il Ministero della Difesa, Provenzano Giovanni, Scibilia Giuseppe e Pignatella Fiorino, vanno condannati, in solido tra loro (*ex art. 2055 c.c.*), al pagamento delle somme sopra indicate spettanti agli attori *iure proprio* e *iure hereditatis*, sulle quali sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

#### **16. Sulle spese di lite e sulla responsabilità *ex art. 96 c.p.c.***

A norma dell'art. 92 c.p.c., data l'assoluta novità di alcune tra le questioni trattate (come la richiesta di risarcimento danni per la mancata previsione del reato di tortura) e considerata la soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Con riferimento a tale ultimo profilo, occorre osservare, infatti, che gli attori sono risultati soccombenti in relazione alle domande avanzate nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di cui è stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva), nonché nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che nei confronti degli altri convenuti rispetto alla domanda di risarcimento del danno da torture e lesioni.

Indubbiamente vi è stata poi una soccombenza reciproca in ordine alla domanda di risarcimento del danno "da frode processuale", atteso che, a fronte di una richiesta risarcitoria pari a quasi 70 milioni di euro (euro 66.429.900,47 + euro 3.000.000,00), agli attori sono stati riconosciuti euro 2.137.617,61, che, sebbene sia una cifra molto elevata, rappresenta poco più del 3% del quantum richiesto.

Costituisce *ius receptum*, infatti, il principio secondo cui, al fine di regolare le spese di lite, "la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale", dovendo quindi il giudice



valutare l'esito del giudizio nella sua interezza, e non invece in maniera atomistica o frammentata (cfr., *ex plurimis*, Cass., n. 15483/2008; Cass., n. 9064/2018).

A ciò si aggiunga che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (v., in questi termini, Cass., Sez. Un., n. 28427/2022; nonché Cass., n. 24502/2017; Cass., n. 19613/2017).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Pignatella Fiorino, Provenzano Giovanni e Scibilia Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in favore di Timpa Maria, Mandalà Faro, Mandalà Domenico, Mandalà Giuseppe, Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela quali eredi di Mandalà Grazia, Mandalà Benedetta quali eredi di Mandalà Giovanni della somma di € 177.102,36, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 3) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Pignatella Fiorino, Provenzano Giovanni e Scibilia Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in favore di Timpa Maria della somma di € 311.125,21, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 4) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Pignatella Fiorino, Provenzano Giovanni e Scibilia Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in favore di Mandalà Faro, Mandalà Domenico e Mandalà Giuseppe della somma di € 328.173,22 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 5) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Pignatella Fiorino, Provenzano Giovanni e Scibilia Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in favore di Lo Iacono Mariella e Lo Iacono Daniela, nella qualità di eredi di Mandalà Grazia, della somma complessiva di € 328.173,22, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, da ripartirsi tra le stesse in ragione delle rispettive quote ereditarie;
- 6) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Pignatella Fiorino, Provenzano Giovanni e Scibilia Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in favore di Mandalà Benedetta della somma di € 336.697,16, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;



7) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Palermo, il 27 ottobre 2022

*La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Riccardo Pappalardo, Magistrato Ordinario in Tirocinio.*

Il Giudice

Monica Montante

*Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

